REGOLAMENTO (CEE) N. 1428/74 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

che modifica, per quanto concerne i pomodori, il regolamento (CEE) n. 228/73 che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 65 dell'atto prevede la fissazione di importi compensativi per gli ortofrutticoli che rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo; che l'articolo 66 dell'atto definisce i criteri di determinazione di tali importi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 228/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/73 (3), aveva determinato gli importi compensativi per i pomodori applicando ai prezzi adottati per i pomodori di serra un coefficiente forfettario, al fine di tener conto delle diverse caratteristiche dei pomodori di serra e dei pomodori di pieno campo, prese in considerazione per fissare i prezzi di base;

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 21 marzo 1974, ha annullato il regolamento (CEE) n. 1365/73, limitatamente alla parte in cui esso prevedeva un coefficiente di adattamento del prezzo alla produzione e fissava di conseguenza gli importi compensativi che l'Irlanda doveva applicare ai pomodori destinati ad essere immessi in consumo allo stato fresco;

considerando che, a norma dell'articolo 176 del trattato, il Consiglio è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa; che pertanto occorre modificare, per quanto concerne l'Irlanda l'allegato del regolamento in questione, fissando gli importi compensativi per i pomodori senza applicare ai prezzi alla produzione un coefficiente di adattamento;

considerando tuttavia che, al fine di non penalizzare gli operatori che nel 1973 hanno importato pomodori in Irlanda durante il periodo di applicazione degli importi compensativi, è opportuno disporre che la nuova fissazione non pregiudica le riscossioni già effettuate all'importazione da detto Stato membro;

considerando, relativamente alla Danimarca, che per fissare gli importi di base applicabili per i pomodori nel periodo 1974/1977 occorre fondarsi su un importo di base iniziale, calcolato senza che al prezzo alla produzione sia stato applicato un coefficiente di adattamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dall'11 giugno 1973, la parte D, punto 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 228/73 è sostituita dall'allegato del presente regolamento. Tale disposizione lascia impregiudicati gli importi compensativi effettivamente riscossi dall'Irlanda sulle importazioni effettuate nel 1973.

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 228/73 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, per quanto concerne gli importi di base che la Danimarca deve applicare per i pomodori sino al 31 dicembre 1977, le suddette diminuzioni sono effettuate partendo dagli importi di base fissati in appresso.

Scambi della Danimarca con	Periodo di applicazione	Importi in u.c./100 kg netti
Paesi terzi	dall'11 giugno al 31 ottobre	36,2
CEE nella sua composizione originaria	dall'11 giugno al 31 ottobre	36,2
Regno Unito	dall'11 giugno al 31 ottobre	36,2
Irlanda	dall'11 giugno al 31 ottobre	14,5 »

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 20.
(3) GU n. L 137 del 24. 5. 1973, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

ALLEGATO

2. Dall'Irlanda

Scambi con	Periodo di applicazione	Importi in u.c./100 kg netti
Paesi terzi	dall'11 giugno al 21 novembre	21,7
CEE nella sua composizione originaria	dall'11 giugno al 21 novembre	21,7
Regno Unito	dall'11 giugno al 21 novembre	21,7
Danimarca	dal 1° novembre al 21 novembre	21,7